

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 215

Cont. n. 1270/15/FR. Tribunale di Taranto – T. M. S.p.A. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. ti Leonilde Francesconi e Ugo Carletti, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 del 07/11/2015 proposto dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 9017/2015), la società T. M. s.p.a, meglio individuata nel parere legale allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, ha richiesto l'annullamento, della Cartella di pagamento n. 10620150005902483000 emessa da Equitalia Sud s.p.a, nella parte in cui dispone il pagamento della somma di € 87.594,70 per crediti dell'Agenzia del Demanio concernenti la concessione demaniale marittima n. 30/2001 del porto turistico di Campomarino in Maruccio (TA) per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- con nota prot. AOO_108/000618 del 18.01.2016, il Servizio Demanio Marittimo, ha trasmesso la relazione istruttoria e rimesso alla finale valutazione dell'Avvocatura la decisione di costituzione in giudizio affermando che: *"Fatta salva ogni diversa determinazione di codesta Avvocatura, questo Servizio non ravvisa motivi per la costituzione, nell'odierno giudizio, atteso che lo stesso verte sull'annullamento delle cartelle esattoriali."*
- I legali dell'Avvocatura all'esito della disamina dell'atto di citazione e della documentazione, hanno ritenuto necessario costituirsi in giudizio per le ragioni di cui al parere legale, allegato privacy, e di seguito indicate:
 - Parte attrice introduce nella fase di opposizione all'esecuzione (richiesta di annullamento cartella emessa da Equitalia) questioni che attengono alla rideterminazione operata dalla Regione del canone demaniale, giusto art. 1, commi 251-252, L.296/06, censurando l'esercizio autoritario del potere della P.A.
 - Si tratta di questioni inammissibili in quanto fondanti l'eventuale impugnazione degli ordinativi d'introito da sottoporre, nei termini di legge, alla decisione del Giudice Amministrativo. Impugnazione non più proponibile per intervenuta decadenza.
 - Il difetto di giurisdizione sussiste anche sotto altro profilo: la contestazione del tributo, spettante alla Regione, rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario.
 - Nel merito, non può trascurarsi che si tratta di somme che, nella misura del 10%, a titolo di tributo proprio, spettano alla Regione, pertanto è indispensabile difendere detto credito.
 - Si precisa, inoltre, che la Regione Puglia è costituita in altro analogo giudizio connesso oggettivamente.
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, per la costituzione nel menzionato giudizio agli Avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della controversia: € 87.000,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dei Procedimento, dagli avvocati regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (n. R.G. 7840/2015), per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Leonilde Francesconi e dell'Avv. Marco Ugo Carletti, legali interni dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

PARERE LEGALE

Con ordinativi d'introito, riferiti agli anni 2012-2013-2014, il Servizio Demanio e Patrimonio ha richiesto alla società Torre Moline, in qualità di concessionaria sin dal 2001 di area demaniale marittima dell'estensione di mq. 10436 e di uno specchio acqueo di mq. 13.174 del Porto di Campo Marino (Maruggio), il pagamento dei canoni demaniali e la corrispondente imposta regionale, sulla base di quanto già quantificato con decreto ministeriale 13 dicembre 2007 (allegato a nota prot. M-FTRA/DINFR/1188 in data 30 gennaio 2008 del Ministero dei Trasporti), limitandosi ad applicare gli indici ISTAT comunicati dal medesimo Ministero negli anni successivi.

Con note di sollecito, indirizzate anche all'Agenzia del Demanio, il Servizio intimava alla Società il pagamento delle somme dovute, comunicando che in mancanza, trascorsi 90 giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 1 comma 274 della legge 311/2004.

Allo scadere del suddetto termine, la Sezione Demanio Marittimo ha trasmesso gli ordinativi d'introito, i rispettivi solleciti e le ricevute di avvenuta notifica all'Agenzia del Demanio, per gli adempimenti di competenza, di cui alla suddetta legge 311/04.

Equitalia Sud Agente per la riscossione per la Provincia di Taranto ha emesso cartella di pagamento in ordine al pagamento dei canoni erariali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

La società Torre Moline, con atto di citazione notificato 7.11.15, ha convenuto, innanzi al Tribunale di Taranto, la Regione al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud.

L'Avvocatura Regionale, investita della questione, per competenza, ha trasmesso, con nota prot. AOO_0247000 15768 del 17.11.2015, al Servizio Demanio e Patrimonio, Sezione Demanio Marittimo, la citazione chiedendo la relazione istruttoria e tutta la documentazione necessaria per la disamina.

Il Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, con nota AOO 18/01/2016 – 0000618, ha trasmesso la relazione istruttoria, con la quale rimette alla finale valutazione dell'Avvocatura la decisione di costituzione in giudizio " *Fatta salva ogni diversa determinazione di codesta Avvocatura...*"

Invero, il Dirigente per un verso ha evidenziato che la questione concernente l'applicazione dei commi 251 e 252 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 alla nautica da diporto (c.d. Finanziaria 2007), riproposta nel giudizio in questione, è stata rimessa ancora una volta all'attenzione della Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, "è noto a codesta Avvocatura gli esiti, ancora in corso, in merito alla vicenda che riguarda la Società Porto San Foca, ragione per cui si rimanda all'ampia corrispondenza intercorsa, precisando tuttavia che la competenza in tale caso spetterebbe al Tribunale Amministrativo"; per altro verso ha ritenuto che "...Dalla lettura del ricorso non si evince il coinvolgimento regionale, non essendo nello stesso richiamati, seppure indirettamente, atti emanati da questa Amministrazione regionale"

L'Avvocatura esaminati l'atto di citazione e la documentazione ha ritenuto necessario la costituzione in giudizio, per le ragioni di seguito indicate.

- Parte attrice introduce nella fase di opposizione all'esecuzione (richiesta di annullamento della cartella emessa da Equitalia) questioni che attengono alla rideterminazione operata dalla Regione del canone demaniale, giusta art. 1 commi 251-252 L.296/06, censurando l'esercizio autoritativo del potere della P.A..
- Si tratta di questioni inammissibili in quanto fondanti l'eventuale impugnazione degli ordinativi d'introito, da sottoporre, nei termini di legge, alla decisione del Giudice Amministrativo. Impugnazione non più proponibile per intervenuta decadenza.
- Il difetto di giurisdizione sussiste anche sotto altro profilo: la contestazione del tributo, spettante alla Regione, rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario.
- Nel merito, non può trascurarsi che si tratta di somme che, nella misura del 10%, a titolo di tributo proprio, spettano alla Regione, pertanto è indispensabile difendere detto credito.
- Infine, in analogo giudizio proposto dalla società Aurora (Porto di Vieste), innanzi al Tribunale di Bari, la Regione è costituita su richiesta del Servizio Demanio e Patrimonio.

L'Avvocatura ha chiesto il mandato al Presidente della Giunta Regionale, per la costituzione in giudizio, salvo ratifica da parte della G.R.

Il valore della presente controversia è determinabile in ragione della somma indicata nella cartella esattoriale da Equitalia e contestata da parte attrice. (€ 87.000).

Avv. Marco Ugo Carletti

Avv. Leonilde Francesconi